

UFFICIO RECUPERO CREDITI: ... UN PO' DI STORIA

GLI UFFICI DEL CAMPIONE

Il servizio del Recupero Crediti di giustizia fu per lungo tempo affidato a due distinti uffici: l'**Ufficio Campione Penale**, per i crediti del Settore Penale, e l'**Ufficio Campione Civile**, per i crediti del Settore Civile. Tali uffici erano appunto così denominati con riferimento ai registri cartacei di cancelleria di cui erano rispettivamente tenutari: il **Registro Campione Penale Mod. 29** e il **Registro Campione Civile Mod. 20**. Oltre a tali Uffici e Registri era previsto anche l'**Ufficio Modello 12**, che pure prendeva il nome dal registro di cui era tenutario, il **Registro delle spese di giustizia anticipate dallo Stato in materia civile e penale Mod.12**

Il **Registro Campione Penale Mod. 29** (o, più propriamente, *Campione delle Pene Pecuniarie e delle spese di giustizia*) fu previsto con R.D. 23/12/1865 n. 2701 (*Approvazione della Tariffa in materia penale*) fu istituito secondo le *Istruzioni per l'eseguimento della Tariffa in materia penale* D.M. 28/06/1866 (in particolare artt. 43 e 44).

Nel Campione Penale venivano iscritti, al fine del recupero, i crediti vantati dallo Stato nei confronti dei condannati a pene pecuniarie e alle spese processuali con sentenza irrevocabile o con decreto penale esecutivo.

In materia penale vigeva il sistema dell'annotazione delle spese del giudizio: tutte le spese effettuate in corso di causa venivano cioè annotate a margine degli atti cui erano riferibili; e solo alla definizione del procedimento con provvedimento irrevocabile, si procedeva a quantificarne l'ammontare, come risultante da tutte le annotazioni sugli atti del fascicolo processuale, e a redigere la "nota spese".

Il **Registro Campione Civile Mod. 20** (o, più propriamente *Registro delle spese occorse nelle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito*) fu previsto con R.D. 23/12/1865 n. 2700 (*Approvazione della Tariffa per gli atti giudiziari in materia civile*) ed istituito secondo l'*Istruzione per l'esecuzione della Tariffa in materia civile ...* D.M. 28/06/1866).

Nel Campione Civile venivano iscritti gli articoli (o partite di spesa) relativi alle anticipazioni effettuate dall'Erario e alle prenotazioni a debito in ogni procedimento civile in cui una parte risultava ammessa al gratuito patrocinio, oppure in cui una parte risultava essere un'Amministrazione dello Stato (o altro Ente equiparato per legge o un Ente morale/dotato di personalità giuridica).

Questo in quanto il Campione Civile ha il suo fondamento nei principi, sempre attuali: 1. della garanzia per i cittadini non abbienti del diritto di agire e di difendersi in giudizio; e 2. di mantenere indenni da tributo gli atti compiuti dallo Stato o da Enti allo stesso equiparati (*in primis* le Pubbliche Amministrazioni).

L'iscrizione nel Campione Civile era dunque il mezzo pratico per l'annotazione delle prenotazioni a debito delle spese occorse nei ridetti procedimenti e per l'annotazione delle spese anticipate; per poter poi, una volta definita o estinta la causa, stabilire se e contro chi lo Stato dovesse agire per il recupero delle spese prenotate e/o anticipate.

Il **Registro Modello 12, Registro delle spese di giustizia anticipate dallo Stato in materia civile e penale** aveva finalità di documentazione amministrativo-contabile: in tale registro venivano iscritti per ordine di data tutti i mandati di pagamento, ordinati dall'autorità giudiziaria per il pagamento di spese di giustizia anticipate dall'erario: tali spese venivano poi riportate, a tempo debito, nella Nota Spese della relativa procedura.

La distinzione tra spese annotate anticipate e spese annotate a debito sta nel fatto che

- nelle spese anticipate vi è un effettivo esborso di somme a carico dell'Erario: l'anticipazione avveniva infatti mediante l'emissione di mandati di pagamento, mandati che venivano iscritti, dall'ufficio giudiziario competente, nel Registro Mod. 12 "*Registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale*".
- mentre nelle spese prenotate a debito non vi è alcun esborso ma, appunto, una prenotazione di somme a futura memoria al fine di un eventuale successivo recupero.

Esisteva dunque un "collegamento" tra i Registri "Campione Civile Mod. 20 e Campione Penale Mod. 29" ed il Registro Mod. 12: per poter pagare una certa somma, relativa appunto ad una determinata spesa, il cancelliere doveva emettere un mandato, tratto sul Registro Modello 12: nel Registro Mod. 12 si iscrivevano

appunto tutti i mandati di pagamento relativi a tutte le spese anticipate dallo Stato per il compimento degli atti necessari nei procedimenti civili e penali.

Quindi l'annotazione delle spese anticipate trovava riscontro nei due registri: nel Registro Modello 12, in cui veniva riportata la spesa anticipata dallo Stato nel processo civile o penale, e nei Registri del Campione Civile e del Campione Penale, relativamente alla causa ammessa al gratuito patrocinio.

Un accenno alla procedura di recupero con il vecchio sistema del Campione Penale

(tratto da "La Cancelleria Giudiziaria - Manuale Teorico-pratico – Ed. Giuridiche Simone – 2002 VIII edizione a cura di Giuseppe Cutolo, pagg. 275-279):

CAMPIONE PENALE - Nel sistema antecedente al D.Lgs. n. 237/1997, recante "*Modifica della disciplina in materia dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari*", la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia era demandata all'amministrazione finanziaria, che però vi provvedeva a mezzo dei Cancellieri e degli Agenti Demaniali dipendenti: in sostanza, per il carattere finanziario dell'attività, il Cancelliere era equiparato all'Agente delle Finanze e come tale dipendeva funzionalmente anche dal Ministero delle Finanze (vedasi la *Tariffa Penale*, sopra richiamata). La procedura di riscossione dei crediti iscritti a campione penale Aveva inizio con la notifica al debitore dell'estratto della sentenza in forma esecutiva o del decreto penale di condanna, unitamente all'atto di precetto contenente l'intimazione a pagare (entro dieci giorni dalla notifica, o, per il decreto, dalla scadenza del termine per proporre l'opposizione) le somme in esso specificamente indicate (dovute per pena pecuniaria, spese recuperabili per intero e in misura fissa ...). La procedura così iniziata poteva poi immediatamente interrompersi per il caso di riscossione bonaria, effettuata a mezzo versamento presso l'Ufficio del Registro sulla base di una distinta di versamento rilasciata dalla cancelleria; oppure continuare coattivamente, attraverso il pignoramento davanti all'ufficiale giudiziario competente e la conseguente vendita dei beni pignorati, secondo le regole dell'esecuzione mobiliare; ma la procedura poteva anche sfociare nell'esecuzione presso terzi, nell'insinuazione al passivo fallimentare o nell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale: tutte attività curate dalla cancelleria, che, al termine della procedura conclusasi positivamente, provvedeva a rimettere la somma al competente Ufficio del Registro, unitamente alla distinta di versamento. In ogni caso di pagamento, l'ufficio finanziario trasmetteva alla cancelleria la quietanza Mod. 189, permettendo quindi la chiusura definitiva dell'articolo di campione. In definitiva, in base a tale disciplina, la riscossione dei crediti iscritti a campione competeva formalmente all'amministrazione finanziaria, ma questa vi provvedeva a mezzo dei cancellieri.

Dal 1/1/1998, a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 237/1997, fu soppresso il servizio di cassa svolto dagli Uffici del Registro per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese processuali, nonché delle somme prenotate a debito; gli adempimenti in materia di riscossione di dette somme divennero a carico del Concessionario del servizio di riscossione tributi (artt. 1 e 2, D. Lgs. cit.).

Quindi il Cancelliere, che non era più "agente delle finanze", doveva trasmettere all'Ufficio del Registro estratto della sentenza o copia conforme del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, entro 30 giorni dal loro passaggio in giudicato, unitamente ad una nota riepilogativa delle spese recuperabili per intero e di quelle recuperabili in misura fissa. L'Ufficio del Registro, sulla scorta degli atti trasmessi, provvedeva ad iscrivere a ruolo l'ammontare del credito e a trasmetterlo al Concessionario del servizio riscossione tributi, il quale acquisiva in tal modo il titolo esecutivo e provvedeva a notificare al debitore la cartella esattoriale.